

giudiziaria nelle cause concernenti la responsabilità degli amministratori; la sostituzione del Consiglio di Prefettura alla Giunta provinciale amministrativa, nelle funzioni di tutela relative all'esame dei conti; le opportune discipline dirette ad abbreviare più che sia possibile la durata delle amministrazioni provvisorie nei casi di scioglimento; l'attribuzione ai Prefetti (meno che per le Opere pie interprovinciali) di tutte le funzioni essenziali in materia di Opere pie ora esercitate dal potere centrale; la sostituzione della dimora biennale alla quinquennale per l'acquisto al domicilio di soccorso; l'attribuzione alla 4.^a Sezione del Consiglio di Stato della decisione sulle controversie relative a spese di spedalità riguardanti enti di diverse provincie, sottraendole al Ministero dell'interno. Alcune altre disposizioni contenute nel detto progetto miravano a meglio regolare la materia dei concentramenti, raggruppamenti e trasformazioni.

Chiusa la Sessione parlamentare, ora questo disegno di legge dovrà essere presentato *ex novo* al Parlamento. Il governo nel provvedere a ciò terrà il massimo conto delle osservazioni e delle proposte che potranno essere fatte in questa assemblea.

La legge del 17 luglio 1890 segnò un passo notevole nell'ordinamento della vasta materia delle Opere pie e della pubblica beneficenza.

L'esperienza ha però dimostrato la necessità di migliorarla e perfezionarla. A questo intento saranno rivolti i nostri studi, non solamente allo scopo di rendere più efficace la legge pei fini ai quali deve provvedere, ma anche perchè è necessario che la pubblica beneficenza risponda a quelle necessità sociali che oggi più che mai richiedono le cure assidue dei pubblici poteri e dei cittadini.

Temi di alta importanza sono anche quelli riguardanti la protezione dell'infanzia abbandonata e il servizio degli esposti. Allo studio di questi gravi problemi attendono due commissioni composte di cospicue personalità. Gioveranno al governo nel concretare i provvedimenti intesi a regolare siffatte materie, gli studi e le discussioni del quarto Congresso.

Un altro campo di gravi discussioni è quello sollevato col tema relativo alle disposizioni legislative che l'art. 97 della legge 17 luglio 1890 ha fatto obbligo al governo di proporre al parlamento, a fine di disciplinare in modo uniforme per tutto il Regno, la materia riguardante il rimborso delle spese spedaliere.